Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 2 febbraio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1702.
Classificazione fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria del territorio rivierasco in destra e sinistra della Dora Baltea e costituzione fra i proprietari di un consorzio obbligatorio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' classificato fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria il territorio rivierasco in destra e sinistra della Dora Baltea nei comuni di Vische (Aosta) e di Moncrivello (Vercelli).

Art. 2.

Per la bonifica del detto territorio è costituito fra i proprietari un consorzio obbligatorio.

Art. 3.

Alla delimitazione del comprensorio consorziale ed alla determinazione delle proprietà consorziate sarà provveduto a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale provvederà anche alla formulazione dello statuto dell'Ente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 10 dicembre 1942-XXI, n. 1703.
Istituzione di 40 nuovi posti di lettore presso le scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo organico di lettori presso le scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, previsto dall'art. 4 della legge 29 agosto 1941-XIX, n. 1058, istitutiva delle scuole stesse, è aumentato di quaranta posti.
Alla distribuzione dei quaranta nuovi posti di lettore fra le varie scuole sarà provveduto secondo le esigenze didattiche, mediante decreto Reale, da emanarsi, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 2.

Ai posti di professore presso le scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, finchè e in quanto non sia possibile provvedere in seguito a concorso con insegnanti titolari, potrà provvedersi anche mediante comandi di presidi o di professori di ruolo di Regi istituti d'istruzione media o superiore.
In tali casi, entro il limite dei posti di professore assegnati a ciascuna scuola, le Università e gli Istituti universitari, presso i quali i detti comandi risulteranno disposti, non saranno tenuti a versare allo Stato le spese previste dall'art. 115, comma secondo, del testo unico delle leggi universitarie, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 10 dicembre 1942-XXI, n. 1704.
Norme transitorie sul collocamento a riposo del personale direttivo ed insegnante delle scuole governative e sull'esonero dalle tasse in relazione allo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il personale direttivo e insegnante delle scuole degli ordini medio, superiore, femminile e artistico che trovasi nelle condizioni stabilite dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, e successive modificazioni, per essere collocato a riposo dal 1° ottobre 1942-XX, può essere mantenuto in servizio, per l'anno scolastico 1942-43, purchè ne faccia domanda e sia riconosciuto idoneo a prestare opera proficua alla scuola, in relazione alle esigenze degli uffici direttivi e dell'insegnamento.

Coloro che non sono iscritti al Partito Nazionale Fascista non possono essere mantenuti in servizio.

Art. 2.

Sono esonerati da tutte le tasse scolastiche per le lezioni e per gli esami dell'anno scolastico 1942-43 e per il conseguimento dei relativi diplomi, i candidati agli esami di ammissione alla scuola media, gli alunni interni e i candidati esterni ad esami nelle scuole e negli istituti degli ordini medio, superiore, femminile e artistico, che appartengano a famiglie di disagiata condizione economica e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano rimpatriati dall'estero posteriormente al 29 agosto 1939-XVII, o siano rimpatriati dalle Colonie o dai Possedimenti italiani d'oltremare o rientrati dalla Libia, in dipendenza dello stato di guerra, semprechè all'estero, nelle Colonie, nei Possedimenti o in Libia avessero stabile residenza.

Il beneficio dell'esonero si applica anche se, trovandosi lo studente in Italia, sia rimpatriato dall'estero dopo la data anzidetta, oppure dalle Colonie o dai Possedimenti o sia rientrato dalla Libia il padre o la persona che costituisce il principale sostegno economico della famiglia;

b) siano maltesi, nizzardi o corsi di nazionalità italiana e si trovino in Italia per ragioni di studio o per motivi dipendenti dallo stato di guerra. Ferma restando la condizione dell'appartenenza a famiglia di disagiata condizione economica, l'esonero è altresì concesso agli ex-cittadini jugoslavi, residenti nei territori annessi all'Italia, che seguono studi negli istituti delle altre provincie del Regno;

c) appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, si trovi o venga a trovarsi nella condizione di arruolato volontario, trattenuto, richiamato alle armi o di mobilitato nelle formazioni della Croce Rossa Italiana all'inizio o nel corso dell'anno scolastico 1942-43;

d) appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, sia prigioniero di guerra o, anche se non militare, risieda in territorio di Stati nemici, oppure sia disperso in seguito ad operazioni belliche, o, risiedendo in Africa italiana, sia rimasto in territorio occupato dal nemico;

e) appartengano a famiglia il cui genitore, o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico, sia deceduto in seguito ad azione di bombardamento da parte del nemico.

Indipendentemente da tali condizioni, lo studente o il candidato agli esami, che si trovi o venga a trovarsi nella condizione di cui alla lettera c), all'inizio o nel corso dell'anno scolastico 1942-43, gode del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche nel caso che egli stesso costituisca, per la propria normale attività civile, il principale sostegno economico della famiglia.

Sono parimenti esonerati da tutte le tasse, sopratasse e contributi relativi all'anno accademico 1942-43, gli studenti delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che o si trovino in una delle predette condizioni o appartengano a famiglie residenti nell'antica provincia di Zara. Per l'anno accademico 1942-43 resta sospesa l'applicazione delle leggi 26 gennaio 1942-XX, nn. 79 e 80, ferma restando l'abrogazione del R. decreto-legge 22 giugno 1933-XI, n. 863, contenuta nella prima di esse.

Le somme per le tasse, sopratasse e contributi, non percepite in dipendenza della presente legge dalle Università, dagli Istituti dell'ordine universitario e dai Regi istituti e scuole di istruzione tecnica e artistica con amministrazione autonoma, saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 dicembre 1942-XXI, n. 1705.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1942-XX, n. 1152, che autorizza il Ministro per la guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 agosto 1942-XX, n. 1152, che autorizza il Ministro per la guerra ad assumere impegni per spese dipendenti dallo stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 dicembre 1942-XXI, n. 1706.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1942-XX, n. 1069, concernente l'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 settembre 1942-XX, n. 1069, concernente l'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 3 gennaio 1943-XXI, n. 5.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, recante facilitazioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari nei confronti di enti di beneficenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, col seguente nuovo titolo: « Conversione in legge del R. decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1004, recante facilitazioni in materia di imposta sul plusvalore e sovrimposta di negoziazione dei titoli azionari nei confronti di enti morali italiani legalmente riconosciuti », e con l'aggiunta, dopo l'art. 2, del seguente:

Art. 3. — Le disposizioni, di cui all'art. 1, si estendono alle donazioni di titoli azionari in favore degli enti in esso contemplati, avvenute prima dell'emanazione del presente decreto, quando non siano ancora state perfezionate con la prescritta autorizzazione governativa alla loro accettazione.

L'ultimo articolo diventa art. 4.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Calatafimi, addì 3 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 3 gennaio 1943-XXI, n. 6.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1030, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1030, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Calatafimi, addì 3 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 3 gennaio 1943-XXI, n. 7.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1942-XX, n. 1032, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 agosto 1942-XX, n. 1032, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Calatafimi, addì 3 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 gennaio 1943-XXI, n. 8.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 agosto 1942-XX, n. 1011, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 agosto 1942-XX, n. 1011, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43, per esigenze dipendenti dalla guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Calatafimi, addì 3 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 21 gennaio 1943-XXI.

Sospensione e differimento dell'esecuzione di pene inflitte dai Tribunali militari e condono delle pene stesse.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 17 Codice penale militare di guerra;

Ordina:

Art. 1.

Qualora il militare, nei confronti del quale, a' sensi dell'art. 9 del bando 24 aprile 1941-XIX, è stata differita o sospesa la esecuzione della pena inflitta dai Tribunali militari, cessi di appartenere a un corpo di operazione o di spedizione militare, il comandante di grande unità da cui il militare dipende ha il potere di ordinare che la esecuzione della pena rimanga differita o sospesa per tutta la durata della guerra.

Nell'esercizio del potere preveduto nel comma precedente il comandante tiene conto della condotta serbata dal militare durante la permanenza nei corpi di operazione o di spedizione militare e delle prove date di ravvedimento.

Il provvedimento è revocato, a cura del pubblico ministero competente, se il militare commette un delitto non colposo.

La esecuzione della pena rimane in ogni caso sospesa per tutta la durata della guerra, quando la cessazione dell'appartenenza del militare a un corpo di operazione o di spedizione militare dipenda da inabilità conseguente a ferite riportate o a infermità contratte in fatti d'arme o in servizi di guerra.

Art. 2.

Durante lo stato di guerra il Comandante Supremo, sentito il Procuratore generale militare del Re Imperatore, ha il potere di condonare, mediante provvedimenti individuali, le pene detentive non superiori a dieci anni inflitte dai tribunali militari ai militari appartenenti a un corpo di operazione o di spedizione militare, per i quali la esecuzione della pena sia stata differita o sospesa, e che abbiano serbata condotta particolarmente lodevole o dato prova di valore.

Il condono è revocato se il militare commette entro i cinque anni un delitto non colposo.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 21 gennaio 1943-XXI

(378) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 dicembre 1942-XXI.

Mobilitazione civile di Enti economici dell'agricoltura.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

I seguenti Enti economici dell'agricoltura sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra:

Ente economico della cerealicoltura;
Ente economico della olivicoltura;
Ente economico della viticoltura;
Ente economico della orto-floro-frutticoltura;
Ente economico delle fibre tessili;
Ente economico della pastorizia;
Ente economico della zootecnia.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1943-XXI
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 102. — D'ELIA

(362)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 19 dicembre 1942-XXI.

Riconoscimento e conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Emilio Balletti quale componente del Consiglio nazionale delle Corporazioni in dipendenza della carica di componente della Corporazione dell'abbigliamento;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Carlo Alberto Biggini quale componente del Consiglio nazionale delle Corporazioni in dipendenza della carica di componente della Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1941-XIX col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Alberto Nucci quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di segretario federale « comandato »;

Visto il proprio decreto in data 24 agosto 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Martino Offeddu quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di segretario federale di Sassari;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni tra gli altri, al fascista Franz Pagliani quale componente del Consiglio nazionale del P.N.F. in dipendenza della carica di segretario federale di Modena;

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni tra gli altri, al fascista Angelo Tarchi quale componente del Consiglio nazionale delle Corporazioni in dipendenza della carica di vice presidente della Corporazione della chimica;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i fascisti Emilio Balletti, Ennio Barberini, Carlo Alberto Biggini, Luigi Emanuele Gianturco, Domenico Mittica, Alberto Nucci, Martino Offeddu, Franz Pagliani e Angelo Tarchi vengono nominati Ispettori del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Ennio Barberini, Luigi Emanuele Gianturco e Domenico Mittica quali componenti il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista in dipendenza della carica di Ispettore del P.N.F.

Ai fascisti Emilio Balletti, Carlo Alberto Biggini, Alberto Nucci, Martino Offeddu, Franz Pagliani e Angelo Tarchi viene confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, anche quali componenti del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista in dipendenza della carica di Ispettori del P.N.F.

Roma, addì 19 dicembre 1942-XXI

(364) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 dicembre 1942-XXI.

Mobilitazione civile della Società importazione ed esportazione bestiame.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

La Società anonima importazione ed esportazione bestiame, con sede in Roma, via Sforza, 14, è mobilitata civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1943-XXI
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 106. — D'ELIA

(363)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1942-XXI.

Sottoposizione a sindacato della Società in accomandita Tessitura serica italiana Francis Clivio, con sede a Como.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dagli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la Società in accomandita Tessitura serica italiana Francis Clivio e C., con sede a Como, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100, in quanto nell'azienda sono rappresentati interessi di sudditi degli Stati Uniti d'America;

Considerato che, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta, ai sensi della citata legge;

Decreta:

La Società in accomandita Tessitura serica italiana Francis Clivio e C., con sede a Como, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il prof. avv. Giuseppe Liguori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(365)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1943-XXI.
Ripristino, in relazione alle presenti esigenze, dell'orario normale di lavoro nell'attività industriale a 48 ore settimanali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 16 luglio 1940-XVIII, n. 1109;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1941-XIX, n. 983;

Ritenuta la necessità di riportare, in relazione alle presenti esigenze, l'orario normale di lavoro nell'attività industriale a 48 ore settimanali, allo scopo di rendere libera determinate aliquote di lavoratori per essere reimpiegate in altre attività lavorative;

Sentite le Associazioni professionali interessate;

Di concerto con il Sottosegretario per le fabbricazioni di guerra;

Decreta:

Art. 1.

Dall'entrata in vigore del presente decreto la durata del lavoro effettivo degli operai e impiegati occupati in tutte le attività industriali, non deve essere inferiore a 48 ore settimanali.

Il Ministro per le corporazioni può autorizzare, in casi di necessità, orari minimi di lavoro effettivo inferiori al limite sopraindicato.

Art. 2.

Sono vietate le interruzioni e sospensioni di lavoro non dovute a cause di forza maggiore ovvero non autorizzate dal Ministro per le corporazioni, quando esse importino la riduzione del lavoro al disotto del limite stabilito dall'articolo precedente.

Delle interruzioni e delle sospensioni dovute a causa di forza maggiore l'imprenditore deve dare immediata comunicazione all'Ispettorato corporativo competente.

Art. 3.

Gli operai e gli impiegati che si renderanno disponibili in conseguenza dell'applicazione dell'orario minimo di cui all'art. 1 saranno dall'imprenditore licenziati per il loro reimpiego in altra occupazione. Saranno osservate le disposizioni contrattuali sulla risoluzione del rapporto di lavoro per fatto dell'imprenditore.

Art. 4.

Per le contravvenzioni al presente decreto si applicano le penalità stabilite dal R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 31 marzo 1943-XXI.

Roma, addì 1° febbraio 1943-XXI

Il Ministro: RICCI

(366)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1942-XXI.
Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima italiana Centro d'informazione del nichel, con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima italiana Centro d'informazioni del nichel, capitale L. 100.000, con sede in Milano, posta sotto sequestro con decreto in data 14 dicembre 1940:

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società anonima italiana Centro d'informazioni del nichel, dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario, sig. rag. Amilcare Zanotti in Milano, via Morigi n. 4.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939-XVII per quelle di pertinenza inglese e francese ed al 17 giugno 1941-XIX per quelle statunitense, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » ed « Il Popolo d'Italia » di Milano.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima italiana Centro di informazioni nel nichel sig. rag. Amilcare Zanotti.

Roma, addì 30 dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(367)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comunicato relativo alla disciplina dei prezzi dei quarti posteriori di suino provenienti dalla macellazione familiare.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in materia di disciplina dei prezzi dei quarti posteriori di suino, provenienti dalla macellazione familiare e conferiti dagli allevatori a norma del decreto Ministeriale del 10 luglio 1942-XX e della circolare ministeriale del 28 luglio 1942-XX:

1) per la fase di scambio da conferente a centro fisso di raccolta, per merce nuda resa franco centro fisso di raccolta, il prezzo da corrispondere al conferente è fissato in lire quattordici e centesimi sessanta (L. 14,60) il chilogrammo, compresa imposta di consumo; il prezzo si riferisce a quarto posteriore di suino tagliato all'ultima costa, comprensivo di zampetto e con esclusione della sugna e del rene;

2) per la fase di scambio da centro fisso di raccolta a stabilimento, laboratorio o magazzino autorizzato di ammasso il prezzo è fissato in lire quattordici e centesimi novantatre (lire 14,93) il chilogrammo, per merce resa franco stabilimento, laboratorio o magazino autorizzato di ammasso.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(375)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, con sede nel comune di Nettunia (Roma).

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Anzio, avente sede nel comune di Nettunia (Roma).

(374)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del Consolidato 3,50 % (1906)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 20

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50 % (1906), n. 474285, di L. 315, intestato all'Asilo infantile di Bogliasco (Genova). Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 18 settembre 1942-XX

(3692) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 1° febbraio 1943-XXI - N. 20

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9877
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8050
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	73,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,625
Id. 3,50 % (1902)	84,275
Id. 3 % lordo	72,90
Id. 5 % (1935)	89,425
Redimib. 3,50 % (1934)	78,775
Id. 5 % (1936)	94,375
Id. 4,75 % (1924)	495,15
Obblig. Venezie 3,50 %	96,525
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,675
Id. 4 % (15-12-43)	99,65
Id. 5 % (1944)	99,675
Id. 5 % (1949)	94,65
Id. 5 % (15-2-50)	94,75
Id. 5 % (15-9-50)	94,625
Id. 5 % (15-4-51)	94,525

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.